



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE n. 9 del 30.04.2024

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER GLI ANNI 2024/2025**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **aprile** con inizio alle ore **19.00** in forma mista, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione.

All'appello risultano:

SPAGGIARI ALESSANDRO	Presente	BRESCIANI MARIA GRAZIA	Presente
AVEROLDI ISABELLA	Presente	ROSSATO LUCA	Presente
BERTELLI ROBERTA	Presente	AMADORI CHIARA	Assente G.
SCAPPINI MAURO	Presente in videoconferenza	MININI MARIO	Presente
BONATI ELIA	Presente		
DELFINO SOFIA	Presente		
SARTORI STEFANO	Presente		

Totali Presenti: 10

Totali assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale, **Dr. Roberto Minarelli**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro Spaggiari**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione C.C. n. 9 del 30.04.2024

Oggetto: **TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER GLI ANNI 2024/2025**

Risulta assente giustificata Chiara Amadori. Si dà atto che il Consigliere Mauro Scappini è collegato in modalità video-conferenza.

Sindaco: nel passare al punto n. 2 all'ordine del giorno colgo l'occasione per ringraziare il Dottor Andrea Longhi di Garda Uno, qui presente, per sintetizzare la variazione imposta da ARERA e le modalità di calcolo delle tariffe da quest'anno.

Dott. Andrea Longhi: buonasera, sono responsabile dell'ufficio rapporti con le autorità, nello specifico mi occupo di regolazione attraverso tutte le prescrizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, che in questi anni ha cambiato nome. Noi sappiamo che l'autorità è per noi un punto di riferimento assoluto, nel senso che per quanto riguarda i servizi regolati detta legge, totale e assoluta. È una specie di monarchia, nel senso che legifera attraverso le delibere, fa controlli attraverso le raccolte dati, dispone ispezioni presso i gestori, così come ha il potere di sanzionare, quindi incarna in sé tutti i poteri di una monarchia. In particolare uno dei poteri che incarna in sé è quello di fissare il metodo del calcolo della tariffa di un determinato servizio.

Per quanto riguarda il settore rifiuti, la tariffa è quel rapporto che vige tra il gestore e l'ente locale concedente. Quindi è il costo del servizio che l'ente locale dovrà corrispondere a sé stesso per coprire i propri costi e al gestore per coprire i costi di erogazione del servizio. L'autorità per regolare la tariffa emana delle direttive specifiche che sono chiamate "metodi tariffari – rifiuti". Siamo nel secondo periodo regolatorio, in questo momento sta vigendo il metodo tariffario-rifiuti numero 2, dal 2022, e finirà nel 2025 mentre il primo periodo regolatorio è iniziato nel 2018 ed è terminato nel 2021. L'autorità, poi, ha diviso ogni singolo periodo regolatorio di quattro anni in due semi-periodi. In questo momento siamo nel secondo semi-periodo e stiamo andando a valutare quello che è il piano economico della gestione per l'anno 2024 e l'anno 2025. Quindi oggi si è chiamati a decidere per due anni, poi le tariffe verranno adottate di anno in anno.

L'autorità ha imposto delle modifiche abbastanza significative relativamente ad alcuni parametri e coefficienti, che sono quelli che hanno la funzione di intercettare i problemi inflattivi generati nell'anno 2023.

Ricordiamo tutti benissimo che questi due anni sono stati caratterizzati da problemi legati alle tensioni energetiche, alla guerra in Ucraina, quindi problemi geopolitici, abbiamo avuto un'inflazione che ha toccato le due cifre, almeno per un anno, e per due anni siamo stati più o meno agli stessi livelli. Quindi dalla fine del 2021 fino quasi alla fine del 2023 le tensioni inflattive sono state davvero molto elevate.

Tenendo conto che per costruire il piano economico finanziario l'autorità obbliga i gestori, comune ed ente gestore, ad acquisire i dati contabili di costo di due anni prima, ovvero del secondo anno precedente rispetto all'anno di riferimento del piano, noi abbiamo un bilancio usato per il 2024, che proviene dal 2022 e per il 2025 abbiamo usato il bilancio del 2023, che è praticamente chiuso e che è stato approvato la settimana scorsa in assemblea dei soci.

In questi anni, come vi ho detto, vi sono state fortissime tensioni inflattive e l'autorità nel calcolo del metodo ha richiesto che i costi ammessi per l'anno 2022 debbano essere incrementati per calcolare il 2024, del 4,5% più l'8,8%, quindi quasi del 13% circa.

Quindi 1.000 euro di costo del 2022 valgono, nel 2024 all'interno del piano, 1.130 euro, quindi il 13 circa per cento in più.

Per fortuna non tutti i costi devono essere considerati, alcuni in quanto sono categoricamente vietati dalla autorità, come ad esempio tutta la parte straordinaria del bilancio, la parte finanziaria, le imposte del gestore, le sanzioni a carico del gestore, ad esempio per eccessi di velocità, piuttosto che gli ammortamenti di tipo civilistico e le assicurazioni non obbligatorie.

È ovvio che l'autorità non guarda soltanto alla gestione e alla potenziale copertura dei costi attraverso queste risorse che vengono messe a disposizione, ma ha anche un occhio di riguardo per l'utenza, andando a porre dei massimali di crescita rispetto agli anni precedenti.

Per il 2024, rispetto al 2023, ha posto un massimale del 9,6%. Però come vedete il 2024 ha avuto un incremento rispetto al 2023 del 5,59% perché l'autorità all'interno del piano fissa dei massimi, e non l'effettivo ricavo potenziale del gestore.

Il budget di esercizio, che è stato anch'esso approvato venerdì scorso in Assemblea, ha previsto che la crescita massima sia del 5,5% circa, che è quello che si è riflesso all'interno di questo piano economico finanziario. In pratica con il budget, come sicuramente avrete visto dagli atti, si è previsto un utile esercizio di circa 200-250 mila euro, che è quel margine che ci consente di operare con serenità evitando eccessive tensioni all'interno della gestione, potendo intercettare comunque delle piccole differenze di costi che sicuramente si svilupperanno nel corso dell'attività.

Quindi è stato studiato il budget, il più possibile oggettivo, ed è stato verificato qual era il gettito necessario da punto di vista dei piani e questo è il risultato che poi è stato trasferito all'interno di questo piano economico finanziario.

Accanto alla colonna gestore c'è comunque la colonna del comune dove sono identificati i costi che saranno da coprire nel corso del 2024, ma anch'essi fanno riferimento ai costi sopportati e rendicontati nel rendiconto del 2022 per il 2024, e del 2023 per il 2025 e quindi insieme hanno creato questo fabbisogno che deve essere poi rigirato nella forma del totale delle entrate tariffarie effettivamente da addebitare all'utenza attraverso il gettito della Tari e quindi con l'articolazione tariffaria che sarà oggetto del punto successivo di questa seduta del Consiglio.

Grandi scossoni, grandi problemi rispetto all'anno precedente non si sono verificati all'interno del piano. L'unica cosa effettiva è l'esigenza di non avere una crescita zero, come nell'anno 2023, rispetto al 2022, ma calcolando un 5,5% di incremento utile ad intercettare le tensioni inflattive che tutti noi, oggettivamente, abbiamo avuto negli ultimi due anni.

Basti vedere che cosa è successo con le nostre bollette elettriche e del gas, che sono più che raddoppiate, qui abbiamo, in proporzione, un incremento abbastanza ridotto. Tenendo presente che ci sono alcune problematiche estranee a Garda Uno, quali tutte le energie, ovvero i carburanti, che hanno avuto delle impennate notevolissime nel 2022 e nel 2023, e soprattutto i costi di smaltimento, soprattutto quelli legati all'inceneritore. Contratti alla mano nel 2024 il termovalorizzatore di Brescia avrà un incremento del costo per tonnellata da 97 euro del 2023 a 112 euro di quest'anno, che purtroppo dobbiamo subire poiché non abbiamo un inceneritore nella nostra zona.

Abbiamo quindi una serie di costi che comunque ancorché esogeni dal controllo di Garda Uno, devono essere messi in conto e, attraverso i contratti sottoscritti nel miglior modo possibile con le migliori condizioni attualmente nel mercato, questa rappresentazione del piano è quella che sposa effettivamente la realtà di quella che è la dinamica dei costi del sistema.

I calcoli che vi sono stati illustrati sono determinati dall'Autorità e non vi è un apprezzabile margine di intervento o di discrezionalità.

Consigliere Rossato: chiedo una precisazione in ordine agli importi indicati al punto 1 della delibera e, in particolare, una precisazione su quali sono le voci di costo che incidono nella parte di competenza del Comune.

Dott. Andrea Longhi (Garda Uno): dal lato del comune interviene una piccola parte, circa 6.800 euro più o meno, di CRD, ovvero di frazioni del vegetale che è gestito in autonomia, probabilmente riferite ai c.d. green box, oltre alla parte del CAC, che è praticamente la gestione dell'ufficio tributi e dell'ufficio tecnico, ovvero la gestione interna intesa come costi generali di gestione per € 9.700 per un totale complessivo di € 15.000, che sono effettivamente il costo di struttura del Comune all'interno del piano. Nella colonna del gestore, invece, figura tutta l'iva, anche quella del gestore.

Sindaco: solo una precisazione, come sappiamo il servizio è gestito attualmente nell'ambito dei servizi conferiti all'Unione dei Comuni della Valtenesi.

Dopodiché, in assenza di ulteriori interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/07/2023;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";

- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Tenuto conto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Soiano del Lago ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con atto n. 7 del 27/02/2024;

Dato atto che il Comune di Soiano del Lago, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore Garda Uno SpA con sede a Padenghe sul Garda (prot. n. 1508 del 29/03/2024), i PEF “grezzi” ai sensi dell’art. 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato - a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza, gestito direttamente dal Comune - è stato elaborato il PEF 2024-2025 dell’ambito Comune di Soiano del Lago;

Tutto ciò premesso,

Visti i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:

- **allegato A)** – Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, da cui si rileva che i costi da coprire con la tariffa TARI per l’anno 2024, ammontano ad € 363.682,00;
- **allegato B)** – Relazione di accompagnamento al PEF ai sensi della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e smi;
- **allegato C)** – Dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal legale rappresentante del Gestore, Garda Uno S.p.A.;
- **allegato D)** – Dichiarazione di veridicità dei dati di competenza comunale rilasciata dal Sindaco;
- **allegato E)** – Report di revisione e validazione del PEF redatto dal Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.) con sede in Castel di Casio (Bo), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come richiesto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, pervenuto al prot. comunale n. 1878 in data 19/04/2024;

Dato atto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l’approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Sindaco

DELIBERA

1. di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 del Comune di Soiano del Lago, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 per un importo complessivo, per l'anno 2024, di **€.363.682,00**, di cui €. 255.725,00 per Costi Variabili ed €. 107.957,00 per Costi Fissi ed un importo complessivo per l'anno 2025 di **€. 384.005,00** di cui €. 272.879,00 per Costi Variabili ed €. 111.126,00 per Costi Fissi;
2. di dare atto che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
3. di dare atto che il PEF 2024-2025 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:
 - **allegato A)** – Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, da cui si rileva che i costi da coprire con la tariffa TARI per l'anno 2024, ammontano ad € 363.682,00;
 - **allegato B)** – Relazione di accompagnamento al PEF ai sensi della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e smi;
 - **allegato C)** – Dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal legale rappresentante del Gestore, Garda Uno S.p.A.;
 - **allegato D)** – Dichiarazione di veridicità dei dati di competenza comunale rilasciata dal Sindaco;
 - **allegato E)** – Report di revisione e validazione del PEF redatto dal Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.) con sede in Castel di Casio (Bo), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come richiesto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, pervenuto al prot. comunale n. 1878 in data 19/04/2024;
4. di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

Successivamente,

il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con PRESENTI e votanti n. 10, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Sindaco
Alessandro Spaggiari
(Documento firmato digitalmente)

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Roberto Minarelli
(Documento firmato digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 30/05/2024

Il Funzionario Delegato
Silvia Donatini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente il giorno 30/05/2024 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Soiano del Lago, lì 30/05/2024

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Roberto Minarelli
(Documento firmato digitalmente)